REGOLAMENTO (CEE) N. 2888/76 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1976

che completa il regolamento (CEE) n. 2757/76 per l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio per le catene di biciclette originarie di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2011/73 [2], in particolare l'articolo 15,

considerando che con regolamento (CEE) n. 2757/76 [3] la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio per le catene di biciclette originarie di Taiwan ;

considerando che è opportuno definire l'unità di conto utilizzata per l'applicazione del suddetto regolamento e di determinarne i tassi di conversione ;

considerando che è opportuno provvedere a che nell'eventualità in cui un tasso di conversione differente sia stato applicato le garanzie indebitamente percepite siaro liberate fermo restando che in ogni caso rimangano applicabili le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 459/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2757/76 è così sostituito :

« *Articolo 1*

È istituito un dazio antidumping provvisorio del 15 % per le catene a maglie articolate a rulli, per biciclette e motociclette, di cui alla voce tariffaria ex 73.29 della tariffa doganale comune, corrispondenti al codice Nimexe n. 73.29-11, originarie di Taiwan, ad esclusione di quelle il cui prezzo cif franco frontiera della Comunità, non sdoganato, è superiore o uguale a 1,39 unità di conto europea per kg, la cui conversione in moneta nazionale [4] deve essere fatta secondo i tassi sottoindicati :

Importo in moneta nazionale per un'unità di conto :

Franco belga e lussemburghese :	41,2146
Marco tedesco :	2,68649
Fiorino olandese :	2,80929
Sterlina inglese :	0,667941
Corona danese :	6,56755
Franco francese :	5,54892
Lira italiana :	959,873
Sterlina irlandese :	0,667941
Dollaro degli Stati Uniti d'America :	1,10971 ».

Articolo 2

Nel caso in cui la conversione in moneta nazionale del prezzo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2757/76 è stata effettuata secondo un tasso di conversione differente si procederà alla liberazione delle garanzie indebitamente ricevute.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica, fatto salvo il disposto degli articoli 16 e 18 del regolamento (CEE) n. 459/68, fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che emani provvedimenti definitivi ovvero prolunghi l'applicazione del dazio provvisorio, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 3.
(3) GU n. L 312 del 13. 11. 1976, pag. 41.
(4) Comunicazione della Commissione del 18. 11. 1976, GU n. C 274 del 19. 11. 1976, pag. 1.